

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### AVVISO

**AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/07/2021, NRG 6056/2020, DECRETO N. 2610/2021.**

Con riferimento al decreto n. 2610/2021, pubblicato in data 23/07/2021, NRG 6056/2020, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

### AVVISA

#### Quanto segue:

#### **1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6056/2020, DECRETO N. 2610/2021 PUBBLICATO IL 23/07/2021.

\*\*\*

#### **2. Indicazione del nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata:**

Nome dei ricorrenti:

**BRUNI GISELDA** (BRNGLD69S67L103X) nata a Teramo il 27/11/1969 e ivi residente in Via Bernardino Masci, snc; **D'AMBROSIO FEDERICA** (DMBFRC89C44G039H) nata a Oliveto Citra il 04/03/1989 e residente a Campagna, in Via E. Setti Carraro, 4; **MANUGUERRA FRANCESCO** (MNGFNC67A03D960E) nato a Gela il 03/01/1967 e residente a Partanna, in Via Palermo, 305; **PAUDICE SEBASTIANO** (PDCSST92T02F839U) nato a Napoli il 02/12/1992 e residente a Cercola in Via tenente Vittorio barone 3; **PATANE' STEFANO** (PTNSFN92L16E017W) nato a Giarre il 16/07/1992 e ivi residente in Via Strada 80 n28; **PIZZO FRANCESCA** (PZZFNC75S68D423C) nata a Erice il 28/11/1975 e residente a Partanna in Via Palermo 305; **PIZZO GIOVANNA** (PZZGNN77L44F061N) nata a Mazara del Vallo il 04/07/1977 e residente a Partanna, in Via

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Rocco Parisi Asaro, 48; **PRIVITERA LUCIANA** (PRVLCN86S64C351V) nata a Catania il 24/11/1986 e residente a Misterbianco, in Via G. Matteotti, 252; **RUSSOMANNO ROSA** (RSSRSO78C42F839M) nata a Napoli il 02/03/1978 e residente a Roma, in Viale dell'oceano Indiano, 47; **SILVESTRI MATTEO** (SLVMTT74S23G792B) nato a Polizzi Generosa il 23/11/1974 e residente a Acireale, in Via San Gerolamo, 4; **TAORMINA FABRIZIA** (TRMFRZ80T58H700N) nata a Salemi il 18/12/1980 e residente a Partanna, in Vicolo Mandriani 2; **ZARLENGA PIERA** (ZRLPRI90D64A080Y) nata a Agnone il 24/04/1990 e residente a Capracotta, in Via Risorgimento 34; **CECERE MARIO** (ccrmra73e20f839l) nato a Napoli il 20/05/1973 e residente a Borgoriccio, in Corso Italia 30A; **RIGHETTI ELENA** (RGHLNE79T45C573W) nata a Cesena il 05/12/1979 e residente a Cesenatico in Via Don Minzoni 38; **DIMA BAMBINA ISABELLA** (DMIBBN66T45D005R) nata a Corigliano Calabro il 05.12.1966 e residente a Corigliano Rossano in Viale Rimembranze 245; **VIOLA FEDERICA** (VLIFRC92R41G273L) nata a Palermo il 01/10/1992 e residente a Torino in Via Genova 61; **ADDANTE DANILO** (DDNDNL84T30F152Q) nato a Mesagne il 30/12/1984 e residente a Brindisi, in Via Roberto Melli, 5; **SARDELLI ROSA CHIARA** (SRDRCH80P52F152I) nata a MESAGNE il 12/09/1980 e residente in SAN PIETRO VERNOTICO alla VIA SANT'ANTONIO 42; **SCRIVANO SERENA** (SCRSRN88R48G273O) nata a Palermo il 08.10.1988 e residente in Brusasco alla Via Martiri della libertà; **DIANA ANGELA** (DNINGL91E58A512W) nata a Aversa il 18/5/1991 e residente in Roma al Viale dello Scalo san Lorenzo 38; **MANNETTA CARMINE** (MNNCMN79P21A509T) nata a Avellino il 21/09/1979 e residente in Gesualdo (Av) alla Via Tonino Mannelta, 39; **DUBOLINO DARIO** (DBLDRA83C01G273X) nato a Palermo il 01/03/1983 e residente in Termini Imerese alla Via Salita s. Girolamo s.n.c; **DE SANTIS PAOLA** (DSNPLA72S56D810J) nata a Frosinone il 16/11/1972 e residente in Roma alla Via Vaglia 7; **SCIAMANNA CHRISTINA** (SCMCRS69D43G478N) nata a Perugia il 03/4/1969 e residente in Corciano alla Via Nenni 25; **VERNASSI ANNA** (VRNNNA93R62E131A) nata a Gagnano il 22/10/1993 e residente in Sant'Antonio Abate alla Via Teilliti 25; **PALAGONIA LETIZIA** (PLGLTZ68R45I533C) nata a Sciacca il 5/10/1968 e residente in Palermo alla Via Cluverio 27; **TIRADRITTI PAOLA** (TRDPLA64T46H501Z) nata a Roma il 6/12/1964 e

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

residente in Roma alla Via dei Monti di Creta25; **DI BENEDETTO FRANCESCO** (DBNFNC90B21F158D) nato a Messina il 21/02/1990 e residente in Messina alla Via consolare pompea 1969; **NOTARANGELO EMANUELA** (NTRMNL85P48E205G) nata a Grottaglie il 08/09/1985 e residente in Carosino alla Via Unità d'Italia 9; **NUNZELLA ANNA** (NNZNNNA81L69E205G) nata a Grottaglie il 29/07/1981 e residente in Lizzano alla Via L.Ariosto 69; **PICCIRILLI SARA** (PCCSRA82A67A485H) nata a Atessa il 27/1/1982 e residente in Atessa alla Via Capragrassa 30; **MONTELLA NOEMI** (MNTNMO89H46B963H) nata a Caserta il 06.06.1989 ed ivi residente alla Via Louis Pasteur, 38,; **GIANNONE GIUSEPPA** (GNNGPP74T70G273K) nata a Palermo il 30.12.1974 e residente in Ficarazzi alla Via Padre G. La Rocca, 41; **ANCONA DANIELA VINCENZA** (NCNDLV75P46C286O) nata a Castelvetro (TP) il 06/09/1975 e residente in Palermo alla Piazza Stazione Lolli 12; **GRECO SEBASTIANO** (GRCSST75L30I754Z) nato a Siracusa il 30.07.1975 e residente in Floridia al C.so Vitt. Emanuele n. 191; **MATCOVICH FRANCESCA**(MTCFNC85C65L424S) nata a Trieste il 25/03/1985 ed ivi residente alla Via Fiordalisi 25; **CARCONE GIUSEPPE** (CRCGPP71E26C034G) nato a Cassino il 26.05.1971 e residente in Cervaro alla Via Piternis n. 23; **SOCCODATO BARBARA**(SCCBBR71D43D662Y) nata a Fondi il 03/04/1971 ed ivi residente alla Via Libero de Libero 5; **GIANNOSSO ROSA** (GNNRSO86D66C514N) nata a Cerignola il 26/04/1986 e residente in Cerignola alla Via Casillo 17,; **SCARIMBOLO MARIA STEFANIA** (SCRMST81S49C615X) nata a Chiaravalle il 09/11/1981e residente in Trani alla Via Zara 29,; **BEVOLO JOSETTA MARIA** (BVLJTT78H67E379P) nata il 27/06/1978 a Ivrea e residente in Strambino alla Via Cavour 5; **CROVELLA FILOMENA** (CRVFMN86T48A783G) nata a Benevento il 08/12/1986 e residente in Pietrelcina alla Via Gregarie snc; **ONORATO VIRGINIA** (NRTVGN82L49F839Q) nata a Napoli il 09/07/1982 e residente in Napoli alla Via Vincenzo Valente,4; **MORREALE MARIAGRAZIA** (MRRMGR79H70A089M) nata a Agrigento il30/06/1979 e residente in Aragona alla Via Ettore Majorana snc; **CARUSO IVANA** (CRSVNI72A60G273F) nata a Palermo il 20/01/1972 e residente in Palermo alla Via G.B.Vaccarini 36; **BATTILORO DANIELA** (BTTDNL80E59D390L) nata a EBOLI (SA) il 19/05/1980 e residente a ROMA, in VIA

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DANILO STIEPOVICH 111 C2, rappresentati e difesi come da mandati cartacei depositati in telematico e allegati al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore ([solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it))

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t.;
- **Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;
- **Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (C.F. 93028190663) - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott. Massimiliano Nardocci, in qualità di Vicedirettore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila**;
- **Dott. Antonella Tozza, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila**;
- **Commissione giudicatrice per le classi di concorso ADMM presso USR Abruzzo**, in persona del rappresentante legale pt.,
- **Tutte le Commissioni Giudicatrici, riferite alle classi di concorso e agli USR di interesse, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt.,**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;**
- **Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;**
- **Nonché nei confronti di PALANDRANI SARA nata il 30/03/1980; BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987; MIRLOCCA PIETRO MRLPTR66A08M081R nato a Trapani il 08/01/1966; GIUGNO GIUSEPPE GGNGPP81A27B429I nato a Caltanissetta il 27/01/1981**

\*\*\*

### **3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso e dei motivi aggiunti.**

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l’annullamento e/o nullità:

- A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell’Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

secondo grado su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui esclude i laureati con 24 cfu.

- B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l’annullamento, ove occorra, del: visto l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l’art. 399, commi 3 e 3-bis e l’art. 400, comma

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugunate.

- C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequie note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.
- D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note, ivi compresa la tabella dei titoli e dei servizi, di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati. Ivi compreso ove occorra il decreto a firma del capo del dipartimento n. 201 del 20/04/2020 avente ad oggetto Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

- E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Con i **primi motivi aggiunti**, vengono ribadite le impugnate già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *“Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto laureati con 24 cfu
- B) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.
- C) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

D) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

Con i **secondi motivi aggiunti**, vengono ribadite le impugnature già argomentate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto "*Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione*", nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con successivi **motivi aggiunti** la ricorrente Piccirilli Sara ribadisce le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre chiede l'annullamento e/o nullità:

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, ADMM Abruzzo, come pubblicate dall'USR Abruzzo, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 31/05/2021 prot. n. 0004556 della dott.ssa Tozza Antonella, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie,

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui escludono per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione;
- b) nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso al predetto decreto di approvazione delle graduatorie, fra cui: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria; il Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020, che disciplina le modalità di espletamento della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; nello specifico l'art. 13 comma 3 relativo alla costituzione delle “Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione” nel quale si stabilisce che ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale; il decreto Dipartimentale n. 639 del 27 Maggio 2020 che, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; il decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 Luglio 2020 che, porta a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria, e nello specifico, con l'Allegato A, fissa a 21 i posti per la classe di concorso

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ADMM Sostegno nelle scuole di I° grado - regione Abruzzo; altresì, l'allegato B al DD 783/20 relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, dal quale risulta che le classi di concorso A028, A012, A022, ADMM, non sono state aggregate ad altre Regioni e pertanto questo Ufficio è responsabile delle suddette procedure concorsuali; il decreto del Direttore Generale Regionale prot. 7715 del 21/10/2020 che dispone la composizione delle commissioni giudicatrici della procedura straordinaria relativamente alle classi di concorso A028 – A012 – A022 –ADMM; altresì i Decreti del Direttore Generale Regionale prot.li 7796 del 23/10/2020, 7987 del 2/11/2020 e 8024 del 2/11/2020 con i quali sono state rettificata le suddette commissioni giudicatrici; la comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori fatta pervenire dalla Commissione Giudicatrice - classe di concorso ADMM Sostegno nelle scuole di I° grado; preso atto degli atti di valutazione delle prove e dei titoli, predisposti dalla Commissione giudicatrice; gli Avvisi pubblicati da questo Ufficio in data 23/04/2021 e 11/05/2021, ai sensi dell'art.14, comma 3 del DD.510/2020, per rendere note le suddette valutazioni; valutati i reclami pervenuti; preso atto che i candidati che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 sono in totale 16 e, pertanto, in numero inferiore rispetto al contingente assegnato alla stessa procedura concorsuale, stante all'Allegato A del DD 783/20;

- c) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, ADMM Abruzzo, come pubblicate dall'USR Abruzzo, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione del 23/04/2021 prot. n. 0003221, a firma del Dott. Massimiliano Nardocci, in qualità di Vicedirettore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, avente ad oggetto “procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. 23 aprile 2020, N. 510 E D.D. 8 luglio 2020, N. 783. – pubblicazione esiti della prova scritta. Classi di concorso A012 – A028 – ADMM”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti D'AMBROSIO FEDERICA; MANUGUERRA FRANCESCO; PAUDICE SEBASTIANO; PATANE' STEFANO; PIZZO FRANCESCA; PIZZO GIOVANNA; PRIVITERA LUCIANA; RUSSOMANNO ROSA; SILVESTRI MATTEO; TAORMINA FABRIZI; RIGHETTI ELENA; VIOLA FEDERICA; ADDANTE DANILO; SARDELLI ROSA CHIARA; SCRIVANO SERENA; DIANA ANGELA; MANNETTA CARMINE; DUBOLINO DARIO; SCIAMANNA CHRISTINA; VERNASSI ANNA; PALAGONIA LETIZIA; DI BENEDETTO FRANCESCO ; NOTARANGELO EMANUELA; NUNZELLA ANNA; MONTELLA NOEMI ; GIANNONE GIUSEPPA; ANCONA DANIELA VINCENZA; GRECO SEBASTIANO; MATCOVICH FRANCESCA; CARCONE GIUSEPPE; SOCCODATO BARBARA; GIANNOSSO ROSA; SCARIMBOLO MARIA STEFANIA; BEVOLO JOSETTA MARIA; CROVELLA FILOMENA; ONORATO VIRGINIA; MORREALE MARIAGRAZIA; CARUSO IVANA; BATTILORO DANIELA; DIMA BAMBINA ISABELLA, hanno ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre hanno chiesto l'annullamento e/o nullità: delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma dell'USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, tutti i ricorrenti intendono anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione delle Commissioni, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per le parti

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ricorrenti. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE</b>	<b>REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE</b>	<b>ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE</b>
<b>D'AMBROSIO FEDERICA</b>	A060 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001632 del 02/07/2021
<b>MANUGUERRA FRANCESCO</b>	A045 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008989 del 07/06/2021; Decreto prot. n. 0024090 del 28/06/2021
<b>PAUDICE SEBASTIANO</b>	A018 CAMPANIA	SICILIA	Avviso prot. n. 14870 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0015647 del 24/06/2021
<b>PATANE' STEFANO</b>	A050 SICILIA	SICILIA	avviso prot. 15597 del 24/06/2021; Decreto prot. n. 0015842.28-06-2021; Decreto prot. n. 16199 del 01/07/2021; "
<b>PIZZO FRANCESCA</b>	A045 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008989 del 07/06/2021; Decreto prot. n. 0024090 del 28/06/2021
<b>PIZZO GIOVANNA</b>	A018 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 14870 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0015647 del 24/06/2021
<b>PRIVITERA LUCIANA</b>	A060 ADMM SICILIA	SICILIA	A060 Avviso prot. n. 0012717 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0013146 del 06/06/2021; decreto prot. n. 0015447 del 23/06/2021; ADMM Avviso prot. n. 12741 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0013702 del 09/06/2021; decreto prot. n. 0014822 del 18/06/2021
<b>RUSSOMANNO ROSA</b>	A046 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 19149 del 16/06/2021; Avviso prot. n. 021689 del 28/06/2021; Decreto prot. n. 0000382 del 05/07/2021
<b>SILVESTRI MATTEO</b>	A060 LIGURIA	LIGURIA	Avviso prot. n. 0005311 del 04/06/2021; decreto prot. n. 0001823 del 15/06/2021
<b>TAORMINA FABRIZIA</b>	A018 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 14870 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0015647 del 24/06/2021
<b>RIGHETTI ELENA</b>	A028 EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	Avviso prot. n. 0008595 del 11/05/2021; Decreto prot. n. 0000308 del 15/06/2021; Decreto prot. n. 0000382 del 30/06/2021
<b>VIOLA FEDERICA</b>	A011 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 6739 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 7733 del 28/06/2021

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
<b>ADDANTE DANILO</b>	A050 PUGLIA	PUGLIA	<u>Avviso prot. n. 12229_2021 del 10/05/2021</u> ; Decreto prot. n. 14773_2021 del 03/06/2021
<b>SARDELLI ROSA CHIARA</b>	A018 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 1415 del 15/06/2021
<b>SCRIVANO SERENA</b>	A019 PIEMONTE	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001454 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0001534 del 25/06/2021
<b>DIANA ANGELA</b>	AB24 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 17805 del 10/06/2021
<b>MANNETTA CARMINE</b>	A046 CAMPANIA	CAMPANIA	avviso prot. n. 0008718 del 31/05/2021; decreto n. 0020879.08-06-2021
<b>DUBOLINO DARIO</b>	A046 SICILIA	CAMPANIA	avviso prot. n. 0008718 del 31/05/2021; decreto n. 0020879.08-06-2021
<b>SCIAMANNA CHRISTINA</b>	A021 UMBRIA	TOSCANA	Avviso prot. n. 0006284 del 14/05/2021; Decreto prot. n. 0000340 del 08/06/2021
<b>VERNASSI ANNA</b>	A045 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. N. 0001284 del 10/06/2021
<b>PALAGONIA LETIZIA</b>	A060 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 0012717 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0013146 del 06/06/2021; decreto prot. n. 0015447 del 23/06/2021
<b>DI BENEDETTO FRANCESCO</b>	A017 SICILIA	SICILIA	avviso 0008097.19-05-2021; decreto prot. n. 0021425.10-06-2021
<b>NOTARANGELO EMANUELA</b>	A018 PUGLIA	PUGLIA	avviso prot. 14870.18-06-20216/2021; Decreto prot. n. 15647 del 24/06/2021
<b>NUNZELLA ANNA</b>	ADSS PUGLIA	PUGLIA	Avviso prot. 13043 del 03.06.2021; decreto n. 0014963 del 18/06/2021"
<b>MONTELLA NOEMI</b>	A028 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008862 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0021172.09-06-2021
<b>GIANNONE GIUSEPPA</b>	A018 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 14870 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0015647 del 24/06/2021
<b>ANCONA DANIELA VINCENZA</b>	A018 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 14870 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0015647 del 24/06/2021
<b>GRECO SEBASTIANO</b>	A046 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008718 del 31/05/2021; Decreto prot. n. 0020879 del 08/06/2021
<b>MATCOVICH FRANCESCA</b>	A018 FIULI VENEZIA GIULIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 1413 del 15/06/2021
<b>CARCONI GIUSEPPE</b>	A046 VENETO	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001364 del 14/06/2021
<b>SOCCODATO BARBARA</b>	A012 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 0017805 del 10/06/2021; Decreto prot. n. 0000356 del 28/06/2021
<b>GIANNOSSO ROSA</b>	A046 PUGLIA	CAMPANIA	avviso prot. n. 0008718 del 31/05/2021; decreto n. 0020879.08-06-2021

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
SCARIMBOLO MARIA STEFANIA	A018 PUGLIA	PUGLIA	avviso prot. 14870.18-06-20216/2021; Decreto prot. n. 15647 del 24/06/2021
BEVOLO JOSETTA MARIA	A018 PIEMONTE	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 1416 del 15/06/2021
CROVELLA FILOMENA	ADSS A018 LOMBARDIA	LOMBARDIA	ADSS Decreto prot. n. 0001331 del 11/06/2021; Decreto prot. n. 0001467 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0001608 del 30/06/2021; A018 Decreto prot. n. 1415 del 15/06/2021
ONORATO VIRGINIA	A018 CAMPANIA	SICILIA	Avviso prot. n. 14870 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0015647 del 24/06/2021
MORREALE MARIAGRAZIA	A018 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 14870 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0015647 del 24/06/2021
CARUSO IVANA	ADSS SICILIA	SICILIA	avviso prot. 13043 del 03.06.2021; decreto n. 0014963 del 18/06/2021
BATTILORO DANIELA	A018 CAMPANIA	SICILIA	Avviso prot. n. 14870 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0015647 del 24/06/2021

\*\*\*

### Sunto dei motivi:

- Il presente giudizio verte sulla mancata partecipazione degli istanti al Concorso straordinario per il ruolo di cui al D.D. 510/2020 e sulla successiva e consequenziale impugnazione delle relative graduatorie di merito definitive e degli esiti delle prove scritte per le classi di concorso e per le regioni di interessi dei ricorrenti.
- Nello specifico, gli odierni istanti proponevano ricorso, lamentando la loro esclusione dal concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, per l'assunzione del personale docente per le classi di concorso e le regioni di interesse dei ricorrenti.
- Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:
  - 1. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL’ ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

I ricorrenti lamentano il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all’insegnamento. In particolare, dall’anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS). Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun’altro corso di abilitazione all’insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l’abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l’abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l’inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

I ricorrenti eccepiscono l’ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell’Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i Laureati con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell’inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **3. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ECCESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam e l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.**

### **4. I ricorrenti eccepiscono l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

**5. Gli istanti chiedono L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

Con i **primi motivi aggiunti** i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio:

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.**

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

**1. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

I ricorrenti lamentano il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS). Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA-ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

I ricorrenti eccepiscono l'ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i Laureati con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

### **3. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ECCESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.**

#### **4. I ricorrenti eccepiscono l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

**5. Gli istanti chiedono L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

**Con i motivi aggiunti bis** viene eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati, nonché i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio:

**VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO**

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.**

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

**1. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

I ricorrenti lamentano il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS). Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

I ricorrenti eccepiscono l'ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i Laureati con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

### **3. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ECCESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.**

#### **4. I ricorrenti eccepiscono l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

**5. Gli istanti chiedono L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

Con successivi **motivi aggiunti**, la ricorrente Piccirilli Sara ha impugnato gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

**A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.** Lo scopo perseguito dal contestato

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

\*\*\*

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

**1. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

La ricorrente lamenta il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS). Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

svoltisi; ma, per di più, ha impedito che l'istante lavorasse tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA-ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

La ricorrente eccepisce l'ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché l'istante non abbia superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i Laureati con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

### **3. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ECCESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo la ricorrente dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa**.

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**.

#### **4. La ricorrente eccepisce l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude l'istante dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno della ricorrente, che verrebbe per sempre esclusa dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

5. **L'istante chiede L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

6. **L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, l'istante chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

7. **L'istante chiede di essere autorizzata alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

Con successivi **motivi aggiunti**, i ricorrenti i D'AMBROSIO FEDERICA; MANUGUERRA FRANCESCO; PAUDICE SEBASTIANO; PATANE' STEFANO; PIZZO FRANCESCA; PIZZO GIOVANNA; PRIVITERA LUCIANA; RUSSOMANNO ROSA; SILVESTRI MATTEO; TAORMINA FABRIZI; RIGHETTI ELENA; VIOLA FEDERICA; ADDANTE DANILO; SARDELLI ROSA CHIARA; SCRIVANO SERENA; DIANA ANGELA; MANNETTA CARMINE; DUBOLINO DARIO; SCIAMANNA CHRISTINA; VERNASSI ANNA; PALAGONIA LETIZIA; DI BENEDETTO FRANCESCO ; NOTARANGELO EMANUELA; NUNZELLA ANNA; MONTELLA NOEMI ; GIANNONE GIUSEPPA; ANCONA DANIELA VINCENZA; GRECO SEBASTIANO; MATCOVICH FRANCESCA; CARCONE GIUSEPPE; SOCCODATO BARBARA; GIANNOSSO ROSA; SCARIMBOLO MARIA STEFANIA; BEVOLO JOSETTA MARIA; CROVELLA FILOMENA; ONORATO

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIRGINIA; MORREALE MARIAGRAZIA; CARUSO IVANA; BATTILORO DANIELA; DIMA BAMBINA ISABELLA, hanno impugnato gli esiti delle prove scritte e le graduatorie di merito definitive per le classi di concorso e regioni di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

**A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.** Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

\*\*\*

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

**1. VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL’ ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

I ricorrenti lamentano il fatto che il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all’insegnamento. In particolare, dall’anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS). Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun’altro corso di abilitazione all’insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l’abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l’abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce. Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l’inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

### **2. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

I ricorrenti eccepiscono l’ingiusta compromissione del *favor participationis*, conseguenza patologica della condotta del Ministero dell’Istruzione.

Invero, nel caso di specie accade che il *favor participationis* ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte, ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i Laureati con 24 CFU.

Pertanto, si assiste ad un ingiusto restringimento del *favor* a causa dell’inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### **3. VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ECCESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.**

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce **la regola di ogni relazione lavorativa.**

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L'esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L'impossibilità per i "precari" quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l'apposizione del termine è un'eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l'equiparazione di un'esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale, tra cui **l'art. 136 del Trattato di Amsterdam** e **l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.**

### **4. I ricorrenti eccepiscono l'INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.**

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

**5. Gli istanti chiedono L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO** di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

**6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica** e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

**7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami** sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

\*\*\*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Ai fini dell'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionale impugnate, si allegano al presente avviso le graduatorie di merito definitive.**

\*\*\*

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) , attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

\*\*\*

**6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto n. 2610/2021 NRG 6056/2020 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 23/07/2021.**

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del decreto di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 2610/2021, NRG 6056/2020, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 23/07/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione e gli USR non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione e gli USR dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

e) il Ministero dell’Istruzione e gli USR dovranno curare che sull’home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, di tutti i motivi aggiunti, il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero e degli USR degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l’esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 04/08/2021

Avv. Sirio Solidoro